

N. [REDACTED] REG.PROV.CAU.  
N. [REDACTED] REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del [REDACTED], proposto da:

[REDACTED], rappresentata e difesa dall'avv. Michele Bonetti, con domicilio eletto in Roma, via S. Tommaso D'Aquino, 47;

**contro**

Il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

**per l'annullamento**

*previa sospensione dell'efficacia,*

della valutazione negativa in relazione al conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di II fascia per il settore concorsuale 13/d4 metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2014 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato, ad un sommario esame degli atti di causa, che il ricorso appare assistito da sufficiente *fumus boni iuris* in ordine alla incongruità del giudizio collegiale negativo espresso dalla Commissione rispetto ai giudizi individuali dei singoli commissari, che risultano viceversa positivi;

Considerato che nelle more, atteso il danno grave ed irreparabile, sussistono i presupposti di cui all'art. 55, comma 9, c.p.a. per disporre l'accoglimento dell'istanza incidentale di sospensione dell'atto impugnato limitatamente all'obbligo di rivalutazione da parte della Commissione, in diversa composizione, del curriculum della candidata, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) accoglie la domanda cautelare presentata dal ricorrente e per l'effetto sospende l'efficacia dell'atto impugnato, ai fini del riesame nei modi e termini di cui in motivazione.

Fissa l'udienza pubblica per la trattazione del ricorso al 28.1.2015.

Compensa le spese della presente fase cautelare tra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Daniele Dongiovanni, Consigliere

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)